

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 74° - Numero 56

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 novembre 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 28 ottobre 2020, n. 26.

**Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione . . . pag. 2**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 30 ottobre 2020, n. 53.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del comune di Torretta (Palermo). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica . . . . . pag. 13**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 1 novembre 2020, n. 54.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei territori del comune di Centuripe (Enna) e del comune di Vittoria (Ragusa). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica . . . . . pag. 18**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 ottobre 2020, n. 26.

**Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;

Nessuna richiesta di referendum  
ai sensi dell'art. 17 bis dello Statuto regionale è stata avanzata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

Art. 1.  
*Oggetto*

1. La presente legge disciplina il funzionamento della forma di governo regionale, la nomina e la revoca degli Assessori nonché la conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 *bis* dello Statuto della Regione.

2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 17 e fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla diciottesima legislatura.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 16 entrano in vigore nella presente legislatura.

Art. 2.  
*Insediamiento del Presidente della Regione*

1. Il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'Assemblea regionale, assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 3.  
*Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale*

1. Dopo la proclamazione il Presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vice-presidente, preponendoli ai singoli rami dell'amministrazione, assicurando che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.

2. Il Presidente può nominare Assessori regionali anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità alla suddetta carica secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia.

3. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana nel corso di una seduta pubblica, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione.

4. Fino al giuramento degli Assessori, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori.

#### Art. 4.

##### *Presentazione del programma di governo all'Assemblea regionale*

1. Il Presidente della Regione, in un'apposita seduta dell'Assemblea regionale siciliana, da tenersi nei quindici giorni successivi all'insediamento dell'Ufficio di Presidenza di quest'ultima, presenta all'Assemblea regionale il programma di governo. Nel programma sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione dello stesso.

2. Annualmente il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale una relazione sull'attuazione del programma nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea.

#### Art. 5.

##### *Dichiarazioni programmatiche degli Assessori alle Commissioni permanenti*

1. Ciascun Assessore regionale, nei trenta giorni successivi alla presentazione all'Assemblea del programma di governo, presenta alle competenti Commissioni parlamentari permanenti le relative dichiarazioni programmatiche, concernenti i singoli rami dell'amministrazione. Nelle dichiarazioni programmatiche sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione.

2. Annualmente ogni Assessore regionale presenta alla Commissione competente una relazione sull'attuazione degli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dalla Commissione.

3. Ove l'Assessore sia sostituito per qualunque causa, il nuovo Assessore è tenuto a presentare alla Commissione le dichiarazioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dal proprio insediamento.

#### Art. 6.

##### *Termine per la nomina dei nuovi Assessori*

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente e in tutte le altre ipotesi in cui un Assessorato rimanga vacante, il Presidente della Regione, al fine di assicura-

COPIA  
NON

re il buon andamento dell'amministrazione regionale, provvede alla nomina del nuovo Assessore con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

Art. 7.

*Variatione della composizione della Giunta e della preposizione degli Assessori*

1. Il Presidente della Regione dà tempestiva comunicazione all'Assemblea regionale siciliana di ogni variazione della composizione della Giunta regionale nonché della preposizione degli Assessori e ne riferisce all'Assemblea in apposita seduta.

Art. 8.

*Cessazione del mandato di Presidente della Regione*

1. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ne dà comunicazione all'Aula nella prima seduta utile.

2. Il Presidente dell'Assemblea regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, dichiara l'avvenuta presentazione delle dimissioni, la decadenza, l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Regione ovvero l'approvazione di una mozione di sfiducia ed il conseguente scioglimento dell'Assemblea regionale.

3. Nel caso di dimissioni del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla presentazione delle dimissioni.

4. Nel caso di decadenza o di impedimento permanente del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla comunicazione di decadenza all'Assemblea regionale o dalla dichiarazione dell'impedimento permanente di cui al comma 8.

5. Nel caso di morte del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'evento.

6. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla data di approvazione della mozione medesima.

7. Nel caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte ovvero di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, sono indette nuove elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dall'evento. In tali ipotesi, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dal Vicepresidente o, in mancanza, dall'Assessore più anziano per età, sino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione.

8. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana dichiara la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Regione.

COPIA  
NON

## Art. 9.

*Mozione di sfiducia*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, dello Statuto della Regione, la disciplina delle ulteriori disposizioni procedurali relative alla mozione di sfiducia è riservata al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.

## Art. 10.

*Autoscioglimento dell'Assemblea*

1. Le contemporanee dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana sono presentate al Presidente e ne determinano lo scioglimento anticipato con conseguente conclusione della legislatura secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le dimissioni sono contemporanee quando, mediante sottoscrizione autografa del medesimo atto a pena d'irricevibilità, sono presentate da almeno la metà più uno dei deputati.

3. Le dimissioni si perfezionano e producono effetto al momento della presentazione. La revoca delle dimissioni da parte dei deputati che le hanno presentate non è ammessa sotto nessuna forma, né con atto congiunto né con atti separati.

4. A partire dalla data in cui si perfezionano le dimissioni lo scioglimento opera di diritto. Non è richiesta né consentita alcuna votazione dell'Assemblea.

5. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana dichiara l'avvenuto scioglimento con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro cinque giorni dalla presentazione delle dimissioni. A seguito della pubblicazione può svolgersi un dibattito in un'apposita seduta convocata in via straordinaria ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della Regione.

6. Per i deputati che hanno sottoscritto le contemporanee dimissioni non si fa luogo a surroga, restando i medesimi in carica ai fini del disposto dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1. Per i medesimi deputati, in tutti gli altri casi di cui all'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 resta ferma l'ordinaria disciplina per la surrogazione.

7. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Assemblea regionale, indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana da tenersi entro tre mesi dal termine di cui al comma 3.

## Art. 11.

*Prorogatio del Governo regionale*

1. Nei casi di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per conclusione della legislatura, per dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia, decadenza, impedimento permanente, morte del Presidente della Regione ovvero per dimissioni contestuali della maggioranza dei deputati regionali, il Governo della Regione

COPIA  
NON

provvede soltanto agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

Art. 12.

*Annullamento integrale delle elezioni*

1. Qualora le elezioni siano integralmente annullate, l'Assemblea regionale siciliana ed il Governo della Regione provvedono soltanto agli atti indifferibili e urgenti fino all'insediamento della nuova Assemblea regionale e del nuovo Presidente della Regione. Entro quindici giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che annulla le elezioni, il Presidente della Regione indice nuove elezioni da tenersi entro i successivi tre mesi.

Art. 13.

*Comunicazione della costituzione e delle variazioni della Giunta regionale*

1. I decreti di costituzione del Governo della Regione, tutti i decreti di nomina e revoca degli Assessori e gli atti con i quali gli Assessori rassegnano le dimissioni sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ne dà comunicazione all'Aula nella prima seduta utile.

Art. 14.

*Sospensione del Presidente della Regione*

1. Nel caso di sospensione del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto della Regione.

Art. 15.

*Obblighi del Governo su schemi di norme di attuazione dello Statuto*

1. Le deliberazioni della Giunta regionale recanti schemi di norme di attuazione dello Statuto della Regione, prima della trasmissione alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, sono sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che, previa istruttoria della competente Commissione, esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla relativa assegnazione da parte del Presidente dell'Assemblea.

2. La Giunta regionale assicura un'informazione qualificata e tempestiva in ordine ai negoziati per la stipula di accordi con il Governo nazionale.

Art. 16.

*Attuazione delle leggi e delle politiche regionali*

1. Al fine di consentire all'Assemblea regionale siciliana il pieno esercizio delle funzioni alla stessa assegnate dallo Statuto della Regione e dalla legislazione regionale, ivi comprese quelle di indirizzo politico e di controllo sull'attuazione delle leggi regionali, i componenti della Giunta regionale sono tenuti, qualora richiesti, a trasmettere all'Assemblea regionale o ai suoi organi collegiali, notizie, informazioni e

COPIA  
NON

documenti concernenti lo svolgimento dell'azione di governo e l'attuazione delle leggi e delle politiche regionali.

Art. 17.  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 ottobre 2020.

*Assessore regionale per le autonomie  
locali e la funzione pubblica*

MUSUMECI

GRASSO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, comma 1:**

Gli articoli 8 *bis*, 9 e 10 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così rispettivamente dispongono:

"8-*bis*. - Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

9. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

10. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi."

**Note all'art. 9, comma 1:**

Per l'articolo 10 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." vedi nota all'art. 1, comma 1.

L'articolo 4 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così dispone:

"L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale."

**Nota all'art. 10, comma 5:**

L'articolo 11 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così dispone:

"L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati."

**Note all'art. 10, comma 6:**

L'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 recante "Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia." così dispone:

"Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali."

L'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 recante "Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana.", dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti e successivamente, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale, così dispone:

"Surrogazioni di deputati.

1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2-ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la

cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

3. Ogniqualevolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3-ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.”.

**Note all'art. 14, comma 1:**

L'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” così dispone:

“Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorso diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.”.

Per l'articolo 9 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante “Approvazione dello statuto della Regione siciliana.” vedi nota all'art. 1, comma 1.

**Nota all'art. 15, comma 1:**

L'articolo 43 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante “Approvazione dello statuto della Regione siciliana.” così dispone:

“Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.”.

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 66 - *Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Savona, Cappello, Turano, Fontana, Anselmo, Barbagallo, Cancelleri, Cracolici, Di Giacinto, Di Mauro, Formica, Gucciardi, Sudano.

Esitato dalla Commissione parlamentare speciale per l'esame di disegni di legge relativi alla materia statutaria, ai rapporti tra l'Assemblea regionale siciliana ed il Governo regionale e per l'applicazione in Sicilia del Decreto-Legge n. 174 del 2012 (c.d. Decreto Monti) per l'Aula nella seduta n. 22 del 15 ottobre 2013.

Trasmesso alla Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria il 18 luglio 2018 ai sensi dell'articolo 136 bis del Regolamento interno.

Abbinato al ddl n. 143 nella seduta n. 9 del 17 ottobre 2018.

Disegno di legge n. 143 - *Disciplina dell'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori*. Presentato dai Deputati: Zafarana, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zito.

Trasmesso alla Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria il 18 luglio 2018.

Abbinato al ddl n. 66 nella seduta n. 9 del 17 ottobre 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 3 del 31 luglio 2018, n. 4 del 18 settembre 2018, n. 5 del 2 ottobre 2018, n. 7 del 3 ottobre 2018, n. 8 del 9 ottobre 2018, n. 9 del 17 ottobre 2018, n. 10 del 23 ottobre 2018, n. 11 del 30 ottobre 2018, n. 12 del 6 novembre 2018, n. 13 del 7 novembre 2018, n. 14 del 13 novembre 2018, n. 15 del 20 novembre 2018, n. 16 del 27 novembre 2018, n. 24 del 19 marzo 2019, n. 25 del 20 marzo 2019, n. 26 del 2 aprile 2019, n. 27 del 17 aprile 2019, n. 28 del 7 maggio 2019, n. 29 del 14 maggio 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 29 del 14 maggio 2019.

Relatore: Elvira Amata.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 154 del 20 novembre 2019, n. 194 del 3 giugno 2020, n. 195 del 9 giugno 2020, n. 196 del 10 giugno 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 196 del 10 giugno 2020.

**(2020.44.2470)086**

COPIA TRATTATA  
NON VALIDA PI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 30 ottobre 2020, n. 53.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del comune di Torretta (Palermo). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

COPIA TRATTA DA  
NON VALIDA PER

- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020, n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22

ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020 e n. 52 del 25 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

- Vista** in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 50 del 22 ottobre 2020, con le quali sono state disposte nel territorio del Comune di Torretta, fino alle ore 24 di venerdì 30 ottobre 2020, d'intesa con l'Amministrazione locale, particolari misure di contenimento del contagio;
- Viste** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
- Visto** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Visto** il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- Visto** il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- Visto** il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

*epidemiologica da COVID-19»;*

- Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 25 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato ad alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;
- Vista** la nota prot. n. 12610 del 21 ottobre 2020, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Torretta ha segnalato che nel solo territorio comunale di Torretta risulta un numero complessivo di oltre 70 soggetti positivi, con andamento crescente, concludendo per la richiesta di adozione con immediatezza di protocolli contenitivi necessari per ridurre il rischio di trasmissione;
- Ritenuto** che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Palermo con nota prot. n. 5848 del 29 ottobre 2020, con la quale è stata proposta al Presidente della Regione la proroga di sette giorni dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 50 del 22 ottobre 2020 nel territorio del Comune di Torretta *“dovendosi ancora completare le attività di screening in corso sulla popolazione del Comune di Torretta”*;
- Vista** l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato *“prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”*;

## ORDINA

### Art. 1

*(proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020, recante particolari misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Torretta)*

1. L'efficacia dell'ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020 è prorogata, con riferimento all'intero territorio del Comune di Torretta (Palermo), dalle ore 00.01 di sabato 31 ottobre 2020 alle ore 24 di sabato 7 novembre 2020.
2. Conseguentemente, sono adottate le seguenti ulteriori misure:
  - a) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. *smart working*), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali;
  - b) gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno l'accesso a solo una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) sono vietati i banchetti e le feste private di qualunque tipo che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone;
  - d) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Galati Mamertino e gli eventuali

richiedenti;

e) per le attività didattiche e scolastiche, previa intesa con l'autorità sanitaria competente, provvede ad adottare una propria ordinanza il Comune di Galati Mamertino;

f) le predette disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Galati Mamertino;

g) è consentito, in deroga alla lettera "f", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

h) in ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.

3. E' consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

4. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.

## **Art. 2** **(disposizioni finali)**

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana.

3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 30 ottobre 2020.

MUSUMECI

(2020.45.2502)102

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 1 novembre 2020, n. 54.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei territori del comune di Centuripe (Enna) e del comune di Vittoria (Ragusa). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22

ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020 e n. 53 del 30 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

- Viste** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
- Visto** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Visto** il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- Visto** il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- Visto** il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- Vista** la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante *“Chiarimenti in*

*ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020*";

- Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 25 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato ad alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;
- Vista** l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato *"prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica"*;
- Ritenuto** che in caso di insorgenza *clusters* territoriali, anche ai sensi di quanto stabilito dall'ordinanza n. 36 del 27 settembre 2020, l'Autorità sanitaria regionale propone con immediatezza al Presidente della Regione, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali;
- Considerato** che, stante la valutazione locale dei focolai, con nota prot. n. 35844 del 16 ottobre 2020 il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, alla luce del citato, grave ed eccezionale evento, ha proposto l'implementazione delle misure di contenimento dell'epidemia per diversi territori comunali della Regione, tra i quali figurano quello del Comune di Centuripe e quello del Comune di Vittoria;
- Vista** la nota prot. n. 15519 del 30 ottobre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Centuripe ha richiesto al Presidente della Regione l'istituzione della c.d. "zona rossa" sull'intero territorio comunale, in ragione dei dati, pervenuti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, inerenti la positività al contagio da Covid-19 di una significativa quota della popolazione di riferimento;
- Vista** la nota prot. n. 398/Gab. del 17 ottobre 2020, con la quale la Commissione Straordinaria della Città di Vittoria, in ragione dell'aumento esponenziale del numero dei contagi che quotidianamente si registrano nel territorio comunale, ha richiesto al Presidente della Regione l'adozione di misure restrittive per cercare di contenere e prevenire la diffusione del contagio da Covid-19;
- Ritenuto** che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Enna con nota prot. n. 15519 del 30 ottobre 2020, si evidenzia un innalzamento del livello di rischio da moderato ad alto alla luce dell'aumento dei casi da catena di trasmissione e, conseguentemente, una rilevante incidenza e un incremento di casi, con l'insorgenza di un *cluster* territorializzato, alla data del 30 ottobre 2020, di n. 67 soggetti positivi a contagio da Covid-19 mediante tampone molecolare;
- Ritenuto** altresì che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Ragusa con nota prot. n. 283 del 31 ottobre 2020, si evidenzia tra le altre cose che *"La sola città di Vittoria presenta una situazione particolarmente complessa a partire dal mese di Ottobre 2020 con una incidenza mensile di 450 soggetti positivi al covid su 2178 tamponi rf molecolari effettuati, ovvero con una percentuale di positivi sui tamponati, pari al 20,66%"*;

## ORDINA

### Art. 1

#### *(particolari misure di contenimento del contagio nel territorio dei Comuni di Centuripe e Vittoria)*

1. Fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del *virus*, a decorrere dalle ore 00.01 di martedì 3 novembre 2020 e fino alle ore 24 di martedì 10 novembre 2020, con riferimento all'intero territorio del Comune di Centuripe (Enna) e all'intero territorio del Comune di Vittoria (Ragusa) sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. *smart working*), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali;

b) gli esercizi commerciali (quali bar, ristoranti, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno per le finalità di asporto l'accesso solo a una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche per l'attività di consegna a domicilio;

c) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Centuripe e il Comune di Vittoria e gli eventuali richiedenti;

d) tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, nel territorio del Comune di Centuripe e nel territorio del Comune di Vittoria, sono sospese per il tempo di validità della presente ordinanza;

e) le disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Centuripe e nel Comune di Vittoria;

f) sono sospesi le fiere, le sagre e i mercati rionali.

2. E' consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

3. Il mercato ortofrutticolo di Vittoria mantiene la propria piena funzionalità. Con riferimento al ciclo della filiera agroalimentare e ortofrutticola e, in genere, all'organizzazione delle attività mercatali, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è onerata di intensificare i controlli per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19 e di definire, d'intesa con il Comune di Vittoria, un apposito protocollo sanitario volto a garantire la prosecuzione in sicurezza degli *standard* di funzionamento del settore.

4. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del

24 ottobre 2020, anche in coordinamento con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, siccome stabilito dalla Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile in qualità di Preposto del Soggetto Attuatore.

**Art. 2**  
**(disposizioni finali)**

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 1 novembre 2020.

MUSUMECI

**(2020.45.2501)102**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 2,30**

C

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione